

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 25-8451

L.R. 18/2017 - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola per la "Realizzazione della sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Gree".

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con D.G.R. 36-8210 del 13.01.2003 è stato approvato il Documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", ai sensi dell'articolo 21 della legge 166/2002;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013", di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013, non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese.

Premesso inoltre, che:

con l'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo.

Preso atto che:

il Comune di Viola ha da tempo avviato un'attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

il Comune di Viola ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il procedimento di Accordo di programma per la "Realizzazione della sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè" e ha convocato la prima Conferenza in data 17 aprile 2018 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 20 del 17 maggio 2018 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 8 febbraio 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relative schede di

intervento allegate allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport).

Dato atto che come da istruttoria svolta dal Settore Offerta Turistica e Sportiva risultano soddisfatte le condizioni prescritte dalla D.G.R. n. 48-6154 del 15/12/2017, in particolare:

- l'intervento proposto rientra nell'ambito degli investimenti prioritari (investimenti inerenti all'innevamento programmato);
- il suddetto Accordo è l'unico per il quale il Comune di Viola, in quanto Ente pubblico beneficiario, ha chiesto l'attivazione finalizzata alla sottoscrizione;
- la proprietà dell'impianto è in capo al soggetto beneficiario;
- il Comune di Viola sede della suddetta stazione sciistica ha individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 2/2009 s.m.i. e nel rispetto dell'articolo 47 della legge regionale 1/2017, le aree sciabili e di sviluppo montano;
- la stazione suddetta sciistica, sulla scorta delle risultanze dello studio affidato con D.D. n. 470 del 03/10/2017 alla società "in house" D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino comunicate con nota n. 17109 del 28/12/2017, inviata via PEC, è definibile di interesse locale ai sensi dell'art. 37 della sopra citata legge regionale n. 2/2009 s.m.i.;
- il contributo regionale concesso non supera la percentuale del 90% dell'investimento complessivo previsto.

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante la "Realizzazione della sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grée" il suddetto schema di Accordo di programma, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relativa "Scheda intervento" (Allegato 1).

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma pari ad € 490.000,00 è assicurata:

- per € 240.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018 ed impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per € 250.000,00 dalle risorse rese disponibili sul cap. 8030.4.1 del Bilancio del Comune 2018/2020.

Dato atto infine che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 14.936.000,00 così determinate:

€ 24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

- € 1.400.000,00 importo dell'Accordo di programma stipulato con l'Unione Montana Alpi Graie;
- € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana;
- € 1.144.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent;
- € 4.900.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana;
- € 880.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre;
- € 240.000,00 importo del suddetto Accordo.

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 463 del 23.10.2018 "L.r. 18/2017, art. 13. Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017".

Dato atto dell'accertata conformità del presente atto alla D.G.R. n. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)”;

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”;

vista la D.G.R. 3 agosto 2018, n. 1-7327 “Parziale modifica dell’allegato alla D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola per la “Realizzazione della sciovvia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grée” di cui all’allegato A e la scheda intervento Allegato 1), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare il Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato alla sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma pari ad € 490.000,00 è assicurata:
 - per € 240.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018 ed impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
 - per € 250.000,00 dalle risorse rese disponibili sul cap. 8030.4.1 del Bilancio del Comune di Viola 2018/2020.

a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 14.936.000,00 così determinate:

€ 24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

€ 1.400.000,00 importo dell’Accordo di programma stipulato con l’Unione Montana Alpi Graie;

€ 1.000.000,00 importo dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana;

€ 1.144.000,00 importo dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent;

€ 4.900.000,00 importo dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana;

€ 880.000,00 importo dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre;

€ 240.000,00 importo del suddetto Accordo;

- di dare atto che il suddetto Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Viola successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A alla D.G.R. n.

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI E IL
COMUNE DI VIOLA PER LA REALIZZAZIONE DELLA “SCIOVIA PRESSO GLI
IMPIANTI SCIISTICI VIOLA/SAINT GRÈÈ”.**

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l’approvazione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione “PAR FSC 2007/2013” - di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

il Comune di Viola ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all’offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono confluite nell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola per la "Riqualificazione del comprensorio sciistico di Viola Saint Gree e realizzazione sciovia del Vallone", approvato con D.G.R. n. 30-559 del 10/11/2014;

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 ;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

il Comune di Viola al fine di potenziare la propria offerta turistica invernale intende procedere alla costruzione di un nuovo impianto funiviario a servizio del comprensorio sciistico esistente;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Viola, di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per il Miglioramento dell'offerta turistica invernale – "Sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la sopra citata D.G.R. n 48-6154 del 15 dicembre 2017;

con nota prot. n. 672 del 22 febbraio 2019 il Comune di Viola ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento dell'intervento sopra descritto;

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 490.000,00, è stato approvato dalla Giunta Comunale di Viola con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2019. ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreto Sindacale n. 1/2018 del 17 aprile 2018 la Giunta Comunale di Viola ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Fenoglio Laura ed il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Maestro Gian Marco, responsabile del Servizio tecnico

CONSIDERATO

che il Comune di Viola ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17.04.2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 17 maggio 2018;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 8 febbraio 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1a) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. del del Comune di Viola di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

il **Comune di Viola** rappresentato dal Vice Sindaco Donetta Danilo, domiciliato per la carica in Viola Piazza Marconi, 2

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La “Scheda Intervento” è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di Miglioramento offerta turistica invernale – “Sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè” di cui all'Allegato 1) , che contiene le descrizioni sintetica dell'intervento da realizzare ed individua i soggetti attuatori, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo delle iniziative, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

Articolo 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Viola;

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Viola

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è la dott.ssa Fenoglio Laura in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Viola.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1);
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento” il Comune di Viola;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);

- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), Fenoglio Laura in qualità di dell’Ente designato dal Comune di Viola per il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo;
- per “Responsabile dell’Intervento” (RUP) del Comune di Viola;
- per “Collegio di vigilanza”, l’organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell’intervento di cui all’art. 2, ammonta a euro 490.000,00.
- La Regione farà fronte, per l’importo di euro 240.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017.
- Il Comune di Viola farà fronte, per l’importo di euro 250.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap.8030.4.1 del Bilancio dell’Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell’Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l’attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune di Viola concorre al co-finanziamento del progetto per il Miglioramento offerta turistica invernale – “Sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè” risulta disponibile secondo l’apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell’intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente:

- alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Viola.
- all'avvenuto perfezionamento del procedimento per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ex art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/09 s.m.i., come da nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva del 8 febbraio 2019 prot. n. 1894

Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP;
- l'avvenuto perfezionamento del procedimento per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ex art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/09 s.m.i., come da nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva del 8 febbraio 2019 prot. n. 1894.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 56/2017 (finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 28.11.2018 (schema approvato con la D.D. n. 463 del 23.10.2018) tra Finpiemonte S.p.A. e Settore Offerta Turistica e Sportiva: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Viola, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

- c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

- 1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente del il Comune di Viola o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
- 2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10 Controversie

- 1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
- 2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie

al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

- 1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
- 2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;

- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula

ed approvazione, e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Art. 19
Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1a), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21
Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25
Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Viola che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Viola

Allegati al presente Accordo:
Scheda intervento



Allegato1)A

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola per la realizzazione della "sciovvia presso gli impianti sciistici di Viola St. Grée".

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☒ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ☐ Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ A Progetto localizzato e puntuale
- ☐ B Progetto localizzato e trasversale
- ☒ C Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
CN	VIOLA	12070	Via del Poggio	44.274.947	7.954.657

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto si riferisce principalmente alla realizzazione della sciovia a Fune Alta "Chattanooga", finalizzata al potenziamento dell'offerta turistica dedicata agli sciatori principianti ed in funzione del miglioramento dell'appetibilità della stazione sciistica nel suo complesso. L'impianto verrà realizzato in località Viola St. Grée, ad una quota compresa tra 1056 e 1184 metri s.l.m. ed avrà una portata oraria stimata di 725,87 persone/ora. La lunghezza inclinata di linea sarà pari a m. 371.

G) CUP (ove già richiesto)

G) CUP (Ove già previsto)

D29B17000030006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☒ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- ☐ parziale
- ☐ strutturale
- ☐ altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- ☐ Piano Particolareggiato (P.P.)
- ☐ Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- ☐ Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.)
- ☐ Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- ☐ Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ NO

☒ SI

In caso affermativo indicare quali:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Vincolo idrogeologico L.R. 45/89

N) Conferenza dei Servizi

☐ Non è necessaria

☒ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (31/07/2019) CONFERENZA FINALE

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ NO

☐ SI

☐ progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

☒

Le aree sono di proprietà

☐

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

☐

Procedura di esproprio

☐

Contratto di compravendita

☐

Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ai sensi della L.R. n. 74/89 e del Regolamento regionale 29 novembre 2004, n. 13/R	Montana valli Mongia Cevetta Langa Cebana	NO	lug-19

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ AZIONI IMMATERIALI
☒ PROGETTO PRELIMINARE
☐ PROGETTO DEFINITIVO
☐ PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
	Note				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	18/04/2018	E	20/12/2018	E
	Note				
2	DEFINITIVA	01/05/2019	P	15/05/2019	P
	Note				
3	ESECUTIVA	01/08/2019	P	15/08/2019	P
	Note				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/04/2019	P	01/05/2019	P
	Note				
D2	ESECUZIONE LAVORI	15/09/2019	P	30/11/2019	P
Note					
D3		01/12/2019	P	10/12/2019	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	15/12/2019	P		
	Note				

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all'incarico;

D2 Le date vanno intese come riferite alla redazione;

D3 Le date vanno intese come riferite all'approvazione.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2019	490.000,00		490.000,00	100,00%
anno				
anno				
anno				
Totale				

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Regione Piemonte	SI	Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-6154 del 15-Accordo di Programma dicembre 2017
2	Comune	SI	Previste a bilancio
3			
4			
5			
6			
Totale			

N.B.

- (1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- (2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	539480046
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI VIOLA
Indirizzo	PIAZZA MARCONI, 2 - VIOLA
CAP - Provincia	12070 - CN
Telefono/Fax	0174.73.121
E-mail	comune.viola.cn@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Danilo DONETTA
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Vice Sindaco
Indirizzo	PIAZZA MARCONI, 2 - VIOLA
CAP - Provincia	12070 - CN
Telefono/Fax	0174.73.121
E-mail	comune.viola.cn@legalmail.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Gian Marco MAESTRO
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile servizio tecnico
Indirizzo	PIAZZA MARCONI, 2 - VIOLA
CAP - Provincia	12070 - CN
Telefono/Fax	0174.73.121
E-mail	comune.viola.cn@legalmail.it